



*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTA** la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 pubblicata sulla GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43;

**VISTO** l'articolo 1, comma 479, della legge 197/22 che al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

**VISTO** l'articolo 1, comma 480, della legge 197/22 che vincola il Fondo di cui al precedente comma 479 al finanziamento di interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie come definite all'articolo 2, comma 2, legge 11 gennaio 2018, n. 2 ed infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 481, della legge 197/22 prevede che le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 479 siano definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 482, della legge 197/22 stabilisce che comuni, città metropolitane unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono dimostrare di aver approvato in via definitiva uno strumento di pianificazione dal quale si evince la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana;

**CONSIDERATO** che l'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n.444 del 12 novembre 2021, che ha modificato l'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397 dispone che “Le risorse statali stanziare a decorrere dal 1 gennaio 2023 per i nuovi interventi per il trasporto rapido di massa e la mobilità ciclistica non possono essere assegnate a città metropolitane e comuni superiori ai 100.000 abitanti che non abbiano adottato il Piano urbano di mobilità sostenibile. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000



abitanti ricompresi nel territorio di città metropolitane e per i comuni capoluogo di città metropolitane la condizione suddetta si ritiene assolta qualora sia stato adottato il Piano urbano di mobilità sostenibile della città metropolitana.”;

**CONSIDERATO** che l’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n.444 del 12 novembre 2021 dispone che la verifica di quanto previsto dall’articolo 2, venga effettuata attraverso la piattaforma dell’Osservatorio nazionale delle politiche del trasporto pubblico locale, ora denominato Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile;

**CONSIDERATA** la valenza strategica della promozione dello sviluppo della mobilità ciclistica, quale modalità di spostamento ecosostenibile;

**VISTO** il decreto 23 agosto 2022 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica che approva il Piano generale della mobilità ciclistica 2022-2024»;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

**VISTO** l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 così come modificato dall’articolo 41, comma 1, della legge n. 120 del 2020;

**VISTA** la delibera CIPE n. 63 del 2020;

**ACQUISITA** l’intesa in Conferenza Unificata nella Seduta del 21 settembre 2023;

## **DECRETA**

### **Articolo 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali istituito con la legge 179/2022 al fine di promuovere l’uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica.
2. Le risorse sono destinate a interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie come definite all’articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario.



## **Articolo 2**

### **Amministrazione responsabile e soggetti beneficiari**

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è la Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, (in seguito "la Direzione").
2. I soggetti beneficiari sono i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni che presentano richiesta di accesso al Fondo secondo le modalità ed i requisiti di cui ai successivi articoli.

## **Articolo 3**

### **Requisiti per accedere al Fondo**

1. Possono presentare istanza per accedere al Fondo i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni che hanno approvato in via definitiva uno strumento di pianificazione dal quale si evince la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
2. Le città metropolitane e comuni superiori ai 100.000 abitanti devono aver adottato il Piano urbano di mobilità sostenibile. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ricompresi nel territorio di città metropolitane e per i comuni capoluogo di città metropolitane la condizione suddetta si ritiene assolta qualora sia stato adottato il Piano urbano di mobilità sostenibile della città metropolitana.
3. I Comuni facenti parte di Unioni di Comuni possono presentare istanza per accedere solo nell'ambito della partecipazione dell'Unione di Comuni.
4. È ammessa la partecipazione di due o più Comuni confinanti, con indicazione del Comune Capofila, per progetti integrati di piste ciclabili che collegano il territorio di tutti i Comuni interessati. In tal caso non è ammessa la partecipazione anche come singolo Comune.
5. Le istanze di partecipazioni devono contenere l'identificazione del progetto - Codice Unico di Progetto (CUP) - per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie come definite all'articolo 2, comma 2 legge 2/18 e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario.
6. All'atto della presentazione delle istanze di cui al comma 5, deve risultare approvato almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Sarà data priorità, in subordine a quanto previsto dal successivo comma 9, alle istanze da cui risulta approvato il progetto esecutivo di cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
7. Il Progetto non può presentare un termine di realizzazione che vada oltre la data del 31 dicembre 2026.
8. Il costo totale del singolo progetto deve risultare almeno pari a euro 500.000,00 e non superare l'importo massimo di euro 1.000.000,00. Qualora l'importo richiesto sia maggiore di euro 1.000.000,00, il soggetto che ha presentato la domanda deve attestare la copertura della restante parte del costo con ulteriori finanziamenti.



9. In coerenza con il Piano generale della mobilità ciclistica sarà data priorità alle istanze degli Enti di cui al comma 1 che hanno un valore medio di densità di infrastrutture ciclabili inferiori al valore medio nazionale (23,4 Km/110 kmq – dato ISTAT 2019).
10. Il possesso dei requisiti è attestato dal Comune nell'istanza di partecipazione che deve essere conforme al modello allegato al presente decreto.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità e termini di presentazione delle istanze**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono alla Direzione l'istanza, conforme al modello allegato al presente decreto e contenente:
  - A. richiesta di finanziamento firmata dal legale rappresentante;
  - B. indicazione dello strumento di pianificazione approvato in via definitiva dal quale si evince la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana - (data documento, oggetto, tipologia);
  - C. in caso di città metropolitane e comuni superiori ai 100.000 abitanti attestazione relativa all'avvenuta adozione del Piano urbano di mobilità sostenibile inserita nella piattaforma dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile;
  - D. indicazione del valore medio di densità delle infrastrutture ciclabili nel proprio territorio;
  - E. indicazione del CUP del progetto e del relativo importo;
  - F. indicazione del livello di progettazione approvato;
  - G. impegno a ultimare il progetto entro il 31 dicembre 2026;
  - H. impegno del Comune a procedere, con risorse a proprio carico e non incluse nel costo complessivo del progetto, alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle forniture e infrastrutture realizzate.
2. Nel caso in cui le ciclovie urbane e le infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario coincidano o interferiscano con tratti di ciclovie turistiche nazionali o con tratti di ciclovie regionali, alla documentazione di cui al comma 1 deve essere allegato il parere della Regione in merito alla coerenza del progetto di cui all'art. 3, comma 6, con gli standard e gli strumenti di pianificazione sovraordinati.
3. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve pervenire alla Direzione esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata – PEC all'indirizzo [dg.tpl-div3@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tpl-div3@pec.mit.gov.it) entro un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sarà stabilito e comunicato successivamente.
4. Le istanze inviate ad un indirizzo PEC diverso da quello di cui al comma 3, ovvero al di fuori dei termini previsti di cui al precedente comma, ovvero difformi dal modello allegato e non correttamente compilate o sottoscritte, saranno considerate irricevibili e pertanto non saranno accettate.



2. Il rispetto del termine perentorio di presentazione della istanza è attestato dalla data e dall'ora indicata nella ricevuta di accettazione inviata dal Sistema di Posta Elettronica Certificata. La Direzione non assume responsabilità in ordine a ritardi, disguidi o malfunzionamenti legati all'inoltro/ricezione della PEC essendo la responsabilità del recapito della Domanda di partecipazione a carico esclusivo del proponente.

## **Articolo 5 Finanziamento**

1. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 sono stanziare sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Direzione provvederà con proprio decreto ad assumere il relativo impegno di spesa.
2. L'erogazione del finanziamento, con le modalità dell'articolo 8, non può superare le risorse disponibili nell'anno al momento dell'erogazione stessa.
3. Ciascun progetto è ammesso al finanziamento in base alla dotazione finanziaria di cui al comma 1, ed alla graduatoria di cui al successivo articolo 7.
4. Le risorse derivanti da eventuali economie e/o ulteriori risorse, aggiuntive rispetto allo stanziamento di cui al precedente comma 1, potranno essere destinate al finanziamento di ulteriori progetti, sulla base dello scorrimento della graduatoria di cui al successivo articolo 7.

## **Articolo 6 Spese ammissibili**

1. Per i progetti sono ammissibili le spese di seguito indicate:
  - a) spese tecniche documentate risultanti dal livello di progettazione approvato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
  - b) spese documentate per lavori e forniture risultanti dal livello di progettazione approvato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i
  - c) spese documentate per attività di promozione degli interventi previsti nel progetto nel limite massimo di euro 20.000,00;

## **Articolo 7 Attribuzione finanziamenti**

1. Le istanze ammissibili al finanziamento secondo quanto previsto dal precedente articolo 4 sono valutate tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo della PEC all'indirizzo dg.tpl-div3@pec.mit.gov.it e finanziate fino a concorrenza delle risorse disponibili. Le istanze degli Enti sono finanziate dando priorità a quelle che presentano un valore medio di densità delle infrastrutture ciclabili inferiore al valore medio nazionale (23,4 km/100kmq - dato ISTAT 2019). A seguito



dell'applicazione del suddetto criterio, in presenza di risorse residue, sono finanziate in via prioritaria le istanze che presentano un livello progettuale avanzato (progetto esecutivo approvato).

2. Con Decreto del Direttore Generale della Direzione si provvederà all'approvazione della graduatoria ed alla ripartizione delle risorse a favore dei soggetti beneficiari.
3. Il Decreto sarà sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e sarà pubblicato sul sito del Ministero.

## **Articolo 8** **Trasferimento delle risorse**

- 1 I soggetti beneficiari titolari dei CUP effettuano il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, trasmettendo le informazioni al sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, sotto la voce "L.197/2022 - Ciclovie Urbane Intermodali"
- 2 La Direzione trasferisce, con proprio decreto, su istanza del soggetto beneficiario, una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 20% del finanziamento attribuito.
- 3 La Direzione, a seguito di valutazione positiva della documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario e/o riscontrabile attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dalla quale risulti uno stato di avanzamento pari complessivamente al 30% del costo del progetto e in linea con il cronoprogramma di realizzazione del progetto, trasferisce con proprio decreto la seconda quota pari al 30% del finanziamento attribuito.
- 4 La Direzione, altresì, a seguito di valutazione positiva della documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario e/o riscontrabile attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dalla quale risulti uno stato di avanzamento pari complessivamente al 60% del costo del progetto e in linea con il cronoprogramma di realizzazione del progetto, trasferisce con proprio decreto la terza quota pari al 30% del finanziamento attribuito.
- 5 La Direzione trasferisce con proprio decreto la quarta ed ultima quota del finanziamento attribuito pari al saldo finale, al netto di eventuali economie e/o ribassi d'asta e tenuto conto di quanto già erogato, a seguito di valutazione positiva della documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario e/o riscontrabile attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dalla quale risulti anche l'ultimazione del progetto nei tempi previsti dall'art. 9 comma 1. L'istanza di saldo dovrà essere presentata corredata dal certificato di regolare esecuzione o collaudo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
- 6 Con successivo decreto della Direzione sono approvati i format per la richiesta delle erogazioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5.



## **Articolo 9**

### **Revoca totale o parziale del finanziamento**

1. Gli interventi finanziati con il presente Decreto devono essere completati, con certificato di ultimazione lavori, entro il 31 dicembre 2026.
2. In caso di mancato completamento degli interventi entro il 31 dicembre 2026 la Direzione dispone la revoca dell'intero contributo, con conseguente obbligo dell'ente beneficiario di procedere alla restituzione delle somme incassate maggiorate degli interessi. In caso di parziale realizzazione, la Direzione, previa verifica dell'utilità e della funzionalità delle parti di intervento realizzate, può disporre la revoca parziale del contributo.
3. In caso di revoca del contributo, le risorse già erogate devono essere versate in conto entrate del bilancio dello Stato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, riportando la seguente causale: "somma revocata finanziata dalla legge 197/2022". La ricevuta dell'avvenuto versamento è trasmessa alla Direzione. Tali risorse restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Le eventuali risorse ancora da erogare restano allocate nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e potranno essere utilizzate come indicato all'art. 5 comma 4.

## **Articolo 10**

### **Divulgazione dei risultati**

1. La Direzione divulga i risultati conseguiti tramite la realizzazione dei progetti finanziati attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, il soggetto beneficiario, gli obiettivi, gli interventi realizzati, il costo totale e il finanziamento concesso.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto a dare la massima informazione e diffusione dei risultati conseguiti con i progetti finanziati nell'ambito del presente decreto.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti i progetti finanziati devono evidenziare la fonte del finanziamento e il logo del Ministero.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE



**ALLEGATI- Modello presentazione ISTANZA**

Da inviare entro il termine di 60 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto sul sito del MIT

Al MIT- Direzione Generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale

[dg.tpl-div3@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tpl-div3@pec.mit.gov.it)

Data:

*Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali istituito con la Legge 179/2022*

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome) ..... nato a ..... il .....in qualità di responsabile rappresentante dell'ente beneficiario (Comune/Città Metropolitana/Unione di Comuni.....), Settore ufficio competente.....

**Richiede**

l'accesso al fondo *per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali istituito con la Legge 179/2022 ed un finanziamento pari a -----euro*

A tal fine dichiara che

- 1) lo strumento di pianificazione dal quale si evince la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana è stato approvato in via definitiva in data .....ed è reperibile presso il sito.....( indicare data documento, oggetto, tipologia)
  - *in caso di città metropolitane e comuni superiori ai 100.000 abitanti* che sono stati inseriti nella piattaforma dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile le informazioni relative all'avvenuta adozione del Piano urbano di mobilità sostenibile avvenuta in data-----
- 2) il valore medio di densità della infrastrutture ciclabili nel proprio territorio è pari a .....
- 3) il numero identificativo CUP è \_\_\_\_\_
- 4) l'importo del CUP è pari a € -----  
*Nel caso di importo maggiore di 1.000.000,00 euro attesta che la copertura della restante parte del costo avverrà con fondi.....(indicare coperture finanziarie)*
- 5) il livello di progettazione approvato all'atto della presentazione delle istanze è .....

*Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 comma 1 bis del presente Decreto.*





6) parere della Regione di cui all'art. 4 comma 1 bis del presente Decreto ( da allegare)

Il Comune si impegna a concludere il progetto entro il 31 dicembre 2026 e a procedere, con risorse a proprio carico e non incluse nel costo complessivo del progetto, alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle forniture e infrastrutture realizzate.

Il seguente indirizzo e-mail .....e la seguente pec ... possono essere utilizzati per la trasmissione di comunicazioni . Inoltre, il Sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni del suddetto indirizzo.

*FIRMA*

